

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - TRASFERIMENTO

Per procedere al trasferimento è necessario che il fondo ricevente sia adeguato alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n° 252/2005.

La Società si riserva comunque il diritto di chiedere eventuale ulteriore documentazione utile per accertare il diritto al trasferimento.

TRASFERIMENTO VOLONTARIO senza che sia cessata l'attività lavorativa

Requisiti: opzione da barrare nel caso in cui permangano i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa) e l'Aderente chieda il trasferimento della posizione.

Tale operazione è possibile decorsi i limiti temporali previsti dalla normativa (trascorsi 2 anni di partecipazione alla forma pensionistica da trasferire).

Documenti da allegare: nessuno

TRASFERIMENTO per cessazione dei requisiti di partecipazione

Requisiti: opzione da barrare nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica (per esempio per svolgimento di una nuova attività lavorativa che consenta l'accesso ad un Fondo Pensione chiuso aziendale o di categoria o nel caso di cambiamento dell'inquadramento con passaggio a dirigente).

Non è necessario che siano decorsi i limiti temporali di permanenza nella forma pensionistica da trasferire.

Documenti da allegare:

- attestazione dalla quale risulti che **in base alla nuova attività lavorativa l'Aderente può accedere a un fondo pensione aziendale o di categoria** (es. dichiarazione del nuovo datore di lavoro) o dalla quale emerga il **nuovo inquadramento** con il passaggio a dirigente.